

*A tutta la Spett.le Clientela*

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 DEL 03/04/2024**

**“ Nuove sanzioni penali per appalto e distacco privi dei requisiti ”**

**1. PRINCIPALI NOVITA' DL 19/2024**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di sanzioni penali per appalto e distacco privi dei requisiti

Argomento	Descrizione
<b>Appalto/Distacco: DL 19/2024</b>	<p>L'appalto e il distacco illeciti, che nei fatti configurano una mera somministrazione di manodopera, ritornano a costituire autonome fattispecie penali con pene decisamente più aspre.</p> <p>È il risultato delle novità introdotte del <b>DL 19/2024</b> che mira a riaccendere l'attenzione sulle casistiche patologiche legate a strumenti di esternalizzazione.</p> <p>Le modifiche, contenute nell'art 29 comma. 4 lett c/d del citato decreto, hanno ripristinato la rilevanza penale dell'appalto illecito, in ragione della quale oltre alla sanzione amministrativa dell'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, all'arresto fino ad un mese.</p> <p>Questo tipo di sanzione non si applica solo agli appalti illeciti, ma anche alle ipotesi in cui il distacco di personale sia attuato in violazione dei requisiti di legge (art 29 DL. 276/2003)</p>
<b>Somministrazione fraudolenta</b>	<p>La sanzione penale diventa più pesante se all'accertamento dell'irregolarità dell'appalto si aggiunge anche la verifica della "fraudolenza" della condotta, ossia che la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.</p> <p>Il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda fino a 100€ per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.</p>

Argomento	Descrizione																											
<p data-bbox="215 1249 293 1279">Segue</p> <p data-bbox="215 1637 432 1756">La somministrazione non autorizzata ritorna penale</p>	<div data-bbox="464 271 1347 707" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f4a460; margin: 0;"><b>Le sanzioni su appalto e distacco illeciti</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">Fino al 1° marzo 2024</th> <th style="width: 35%;">Dal 2 marzo 2024 <sup>(1) (2)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Appalto e distacco privi dei requisiti di legge (utilizzatore e somministratore)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammenda di 50 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> <li>• Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda di 300 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arresto fino a 1 mese e ammenda di 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> <li>• Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda di 360 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">1. Recidiva: importi delle sanzioni vanno aumentati del 20%</p> <p style="font-size: small; margin-top: 2px;">2. Importo minimo e massimo delle sanzioni: 5.000 e 50.000 euro</p> </div> <div data-bbox="464 730 1347 1402" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f4a460; margin: 0;"><b>Le sanzioni sulla somministrazione</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">Fino al 1° marzo 2024 <sup>(1) (2)</sup></th> <th style="width: 35%;">Dal 2 marzo 2024 <sup>(1) (2) (3) (4)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione</td> <td>• Ammenda di 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> <td>• Arresto fino a 1 mese oppure ammenda di 72 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> </tr> <tr> <td>Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione, senza scopo di lucro</td> <td>• Ammenda da 600 a 3.000 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> <td>• Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 720 a 3.600 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> </tr> <tr> <td>Esercizio non autorizzato di attività di selezione personale e ricollocazione professionale</td> <td>• Ammenda da 900 a 4.500 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> <td>• Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.080 a 5.400 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> </tr> <tr> <td>Esercizio non autorizzato di attività di selezione personale e ricollocazione professionale senza scopo di lucro</td> <td>• Ammenda da 300 a 1.500 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> <td>• Arresto fino a 45 giorni o ammenda da 360 a 1.800 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> </tr> <tr> <td>Utilizzatore, ricorso a somministrazione da soggetti non autorizzati o fuori limiti</td> <td>• Ammenda da 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> <td>• Arresto fino a 1 mese oppure ammenda di 72 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> </tr> <tr> <td>Somministrazione fraudolenta posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o contratto collettivo applicate al lavoratore</td> <td>• Ammenda di 24 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> <td>• Arresto fino a 3 mesi oppure ammenda di 120 euro per lavoratore e giornata di lavoro</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">1. Gli importi base delle sanzioni sono maggiorati del 20% (art. 1, comma 445, legge n. 145/2018)</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 2px;">2. In caso di recidiva, gli importi base delle sanzioni sono aumentati del 40% (art. 1, comma 445, legge n. 145/2018)</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 2px;">3. In caso di recidiva, gli importi delle sanzioni per recidiva sono aumentati del 20% (art. 18, comma 5-quater, dlgs n. 276/2003), quindi gli importi base sono maggiorati sia del 40% e sia del 20%</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 2px;">4. Importo minimo e massimo della sanzione: 5.000 e 50.000 euro (art. 18, comma 5-quinques, dlgs n. 276/2003), quindi gli importi base sono maggiorati del 40%</p> <p style="margin-top: 10px;">Il DI 19/2024 interviene anche sull'apparato sanzionatorio in materia di somministrazione. In coerenza con quanto previsto per le ipotesi di appalto e distacco anche la somministrazione di manodopera, svolta da soggetti non autorizzati, viene punita, a decorrere dal 02.03.2024, con la pena dell'arresto fino a un mese o dall'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata.</p> <p>L'attività di intermediazione non autorizzata, già punita penalmente in presenza di scopo di lucro (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800€ a 9.000€), viene attribuito valore penale anche senza lo scopo di lucro, essendo ora prevista la pena dell'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da 600€ a 3.000€</p> </div>		Fino al 1° marzo 2024	Dal 2 marzo 2024 <sup>(1) (2)</sup>	Appalto e distacco privi dei requisiti di legge (utilizzatore e somministratore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammenda di 50 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> <li>• Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda di 300 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arresto fino a 1 mese e ammenda di 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> <li>• Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda di 360 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> </ul>		Fino al 1° marzo 2024 <sup>(1) (2)</sup>	Dal 2 marzo 2024 <sup>(1) (2) (3) (4)</sup>	Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione	• Ammenda di 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 1 mese oppure ammenda di 72 euro per lavoratore e giornata di lavoro	Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione, senza scopo di lucro	• Ammenda da 600 a 3.000 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 720 a 3.600 euro per lavoratore e giornata di lavoro	Esercizio non autorizzato di attività di selezione personale e ricollocazione professionale	• Ammenda da 900 a 4.500 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.080 a 5.400 euro per lavoratore e giornata di lavoro	Esercizio non autorizzato di attività di selezione personale e ricollocazione professionale senza scopo di lucro	• Ammenda da 300 a 1.500 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 45 giorni o ammenda da 360 a 1.800 euro per lavoratore e giornata di lavoro	Utilizzatore, ricorso a somministrazione da soggetti non autorizzati o fuori limiti	• Ammenda da 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 1 mese oppure ammenda di 72 euro per lavoratore e giornata di lavoro	Somministrazione fraudolenta posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o contratto collettivo applicate al lavoratore	• Ammenda di 24 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 3 mesi oppure ammenda di 120 euro per lavoratore e giornata di lavoro
		Fino al 1° marzo 2024	Dal 2 marzo 2024 <sup>(1) (2)</sup>																									
Appalto e distacco privi dei requisiti di legge (utilizzatore e somministratore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammenda di 50 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> <li>• Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda di 300 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arresto fino a 1 mese e ammenda di 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> <li>• Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda di 360 euro per lavoratore e giornata di lavoro</li> </ul>																										
	Fino al 1° marzo 2024 <sup>(1) (2)</sup>	Dal 2 marzo 2024 <sup>(1) (2) (3) (4)</sup>																										
Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione	• Ammenda di 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 1 mese oppure ammenda di 72 euro per lavoratore e giornata di lavoro																										
Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione, senza scopo di lucro	• Ammenda da 600 a 3.000 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 720 a 3.600 euro per lavoratore e giornata di lavoro																										
Esercizio non autorizzato di attività di selezione personale e ricollocazione professionale	• Ammenda da 900 a 4.500 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.080 a 5.400 euro per lavoratore e giornata di lavoro																										
Esercizio non autorizzato di attività di selezione personale e ricollocazione professionale senza scopo di lucro	• Ammenda da 300 a 1.500 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 45 giorni o ammenda da 360 a 1.800 euro per lavoratore e giornata di lavoro																										
Utilizzatore, ricorso a somministrazione da soggetti non autorizzati o fuori limiti	• Ammenda da 60 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 1 mese oppure ammenda di 72 euro per lavoratore e giornata di lavoro																										
Somministrazione fraudolenta posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o contratto collettivo applicate al lavoratore	• Ammenda di 24 euro per lavoratore e giornata di lavoro	• Arresto fino a 3 mesi oppure ammenda di 120 euro per lavoratore e giornata di lavoro																										

Argomento	Descrizione
<b>Responsabilità solidale del committente</b>	<p>In caso di appalto di opere o di servizi, <b>entro i limiti di 2 anni</b> dalla cessazione dell'appalto, <b>il committente è obbligato in solido</b> con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compreso il trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali.</p> <p>La responsabilità solidale si applica anche in ipotesi di lavoratori con contratto di lavoro autonomo.</p>
<b>Labour Intensive</b>	<p>In relazione agli obblighi, ai sensi del DL 124/2019 e della circolare n. 1E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, di verifica dei soggetti a cui sono stati conferiti appalti "labour intensive", <b>per valori superiori a € 200.000</b>, viene mantenuto l'obbligo di richiedere ai prestatori di lavoro in appalto e subappalto la documentazione richiesta dalla normativa, certificato DURF ex art. 17-bis c.5 Dlgs 9 luglio 1997 n. 241 o, in alternativa, la documentazione accertante la regolarità ed il versamento delle ritenute per i lavori impiegati nell'appalto compresa la congruità delle retribuzioni, oltre al DURC.</p> <p>Al fine di evitare e prevenire eventuali addebiti per solidarietà ex art. 29 Riforma Biagi DL 276/2003 e art. 17 bis DL 241/97 relativo agli appalti "labour intensive", cioè laddove vi è una prevalenza nell'utilizzo della manodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell'appaltatore, si renderebbe opportuno vigilare su tutti i soggetti che operano sia in appalto che in subappalto.</p> <p>L'obbligo nasce dalla necessità di <b>contrastare l'illecita somministrazione di manodopera</b>, gli adempimenti ricadono sia in capo all'appaltatore che al committente.</p> <p>L'appalto di servizi impone da sempre alle aziende committenti un'attenta valutazione sull'affidabilità dell'appaltatore prescelto, dati i rischi ancorati alle rivendicazioni azionabili dai lavoratori impiegati nell'appalto, legate al corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'appaltatore (responsabilità solidale), o alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente (in caso di appalto non genuino).</p> <p>In diversi casi, il deterioramento delle condizioni di lavoro del personale impiegato negli appalti di servizi ha portato a un inasprimento delle verifiche e delle sanzioni a carico dei committenti. Inoltre, l'intervento giudiziale sta spostando il proprio baricentro, spesso, dal Tribunale del lavoro alla Procura della Repubblica.</p> <p>Si moltiplicano le notizie di interventi della magistratura e della Guardia di Finanza nel mondo degli appalti di servizi, soprattutto nei <b>settori labour intensive</b> come logistica, spesso caratterizzati da un'aspra competizione tra operatori, basata sui costi al ribasso del servizio, con applicazione ai lavoratori dell'appalto di trattamenti giuridici, normativi ed economici ben al di sotto dei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>In alcuni casi, i rilievi delle autorità hanno portato alla contestazione del reato di caporalato e sfruttamento dei lavoratori.</p> <p>Le contestazioni riguardano in particolare consorzi e società cooperative – anche primari operatori del settore degli appalti di servizi – che, al fine di presentarsi sul mercato con prezzi oltremodo competitivi, avrebbero messo in atto un vero e proprio sfruttamento del lavoro, riconoscendo salari iniqui e sproporzionati, sotto la soglia della povertà.</p> <p>Le contestazioni possono riferirsi anche all'imposizione di prestazioni di lavoro</p>

Argomento	Descrizione
	<p>ro straordinario in quantità abnorme e a condizioni di lavoro incompatibili con le disposizioni di legge, con sostanziale inesistenza della partecipazione dei soci lavoratori alla direzione della cooperativa, sostituita da un'eterodirezione "schermata" del committente.</p> <p>In altri casi, le contestazioni si sono concentrate sulla genuinità dell'appalto. Partendo dalla ricostruzione della filiera della manodopera è stata rilevata una non corretta gestione dei rapporti di lavoro anche a fronte di una forte dipendenza dell'appaltatore rispetto al committente, dell'ingerenza del committente nella gestione delle attività, con mancanza di quella autonomia organizzativa e rischio di impresa alla base di un genuino contratto di appalto. È stato altresì contestato l'utilizzo, tramite lo schema dell'appalto, di società cooperative con la finalità di "schermare" i rapporti di lavoro con la società committente, andandosi così <b>a integrare l'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera</b>. Da ciò la contestazione del reato di frode fiscale a carico delle committenti, per avere contabilizzato come voci di costo le fatture relative a operazioni giuridicamente inesistenti, in quanto riferite a contratti di appalto con le cooperative e non a contratti di somministrazione di manodopera.</p> <p>La concentrazione delle ispezioni va "verso la tutela dei lavoratori impiegati in forme di esternalizzazioni produttive fittizie, illecite e fraudolente", sollecitando particolare attenzione sulle "false" realtà aziendali, meri serbatoi di manodopera che agiscono in violazione dei diritti dei lavoratori e delle regole della concorrenza. La puntuale verifica sulla liceità dei contratti di appalto e subappalto di servizi a opera dei contraenti ha dunque un rilievo fondamentale.</p> <p>Viene sempre più frequentemente contestato alle società committenti il fatto che sono stati in taluni casi schermati da società filtro che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative o di servizi mentre in altri sono stati intrattenuti direttamente con quest'ultime che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.</p> <p>Tale materia è anche strettamente collegata al tema sulla sicurezza aziendale in quanto servirebbe procurarsi copia del DVR di tutte le cooperative e società che operano all'interno dei magazzini e del DUVRI, in quanto con le stesse interferiscono terzi trasportatori che entrano nei magazzini per carico e scarico o altre lavorazioni della stampa in arrivo ed in uscita.</p> <p>Ciò imporrebbe anche di verificare la regolarità delle visite mediche periodiche ed i permessi di soggiorno per i lavoratori extra-UE delle ditte subappaltatrici.</p> <p>Vi invitiamo pertanto alla luce di quanto sopra esposto ad attivarvi il prima possibile per verificare la presenza di alee di rischio passibili di eventuali contestazioni da parte degli Enti preposti al controllo</p>

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**